



**CITTA' DI LAINATE**

Città Metropolitana di Milano

**ELEMENTI GENERALI COMPONENTI**

**ARREDO URBANO – DEHORS**

REV marzo 2018

## **Premesse**

### **Elementi generali componenti i dehors**

1. Le seguenti schede disciplinano in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie di *dehors* con i diversi tipi di spazio pubblico.

I riferimenti territoriali per l'applicazione di queste norme sono contenuti nella cartografia allegata al presente Regolamento di cui alle seguenti tavole:

- Tav. Localizzazione arredo urbano Lainate centro
- Tav. Localizzazione arredo urbano Pagliera-Grancia centro
- Tav. Localizzazione arredo urbano Barbaiana centro

Per Centro storico, così come citato nelle schede che seguono, si intendono le aree individuate nelle sopraccitate tavole.

2. Tutti gli elementi utilizzati per i *dehors* devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

3. Su tutti gli elementi componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna dell'attività. Non sono ammessi messaggi luminosi.

4. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i *dehors* sono tra quelli indicati nella tavola "Colori e materiali" allegata al presente Regolamento (allegato 3), distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare, e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.

Scheda n° 1

## TAVOLI E SEDIE

### Art. 1 Finalità

1.1 L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto o funzionale all'attività alla quale fanno riferimento.

### Art. 2 Occupazione

2.1 Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio richiesto per l'occupazione.

2.2 L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede (generalmente non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 1,50. Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato sulla base del parere espresso da Polizia Locale.

2.3 Le tipologie previste sono:

#### 2.3.1 Occupazione posta rasente ai muri

##### 2.3.2 Occupazione posta a bordo di marciapiedi

L'occupazione può realizzarsi a condizione che abbia inizio ad una distanza minima di mt. 1,20 dal cordolo. Per questo tipo di posizionamento il marciapiede deve avere una sezione minima di mt. 5,00.

##### 2.3.3 Occupazione posta su marciapiedi porticati

L'occupazione può essere consentita:

- a) sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne (una ipotesi esclude l'altra) fino ad un massimo della metà della sua larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 1,50;
- b) sul marciapiede esterno al porticato alle medesime condizioni previste agli artt. 2.2, 2.3.1, 2.3.2 della presente scheda.

Al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area del marciapiede:

- sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e contemporaneamente interessanti uno o più varchi del porticato, estese dal filo del fabbricato fino al cordolo del marciapiede;
- in presenza di occupazioni con estensione superiore ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

##### 2.3.4 Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta

L'occupazione può avvenire a bordo del marciapiede; potrà essere concessa a condizione che inizi ad una distanza di almeno mt. 1,20 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 1,20 - a raggio - attorno alle alberature.

### **Art. 3 Transitorietà**

3.1 Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine.

### **Art. 4 Dimensioni**

4.1 Lo spazio minimo per le occupazioni ubicate in aderenza al fabbricato è da considerarsi di mt. 1.00 di sporgenza.

4.2 Tale spazio s'intende aumentato a mt. 1.80 per le occupazioni ubicate a mt. 1.20 dal bordo del marciapiede poiché dovranno avere una delimitazione fisica lungo il lato prospiciente la carreggiata.

4.3 Le misure di cui sopra sono riferite all'effettivo utilizzo dei manufatti.

4.4 Per le delimitazioni con fioriere si rimanda al punto 2.2 lettera b) della scheda n. 6

### **Art. 5 Forma materiali e colori**

5.1 Le tipologie di tali elementi sono libere salvo in presenza di indicazioni specifiche della Amministrazione Comunale. Per gli spazi ubicati nei centri storici come individuati nelle tavole citate in premessa (punto 1.) dovranno essere utilizzati le medesime colorazioni dell'arredo urbano pubblico.

### **Art. 6 Indicazioni particolari**

6.1 Su quei marciapiedi ove siano già presenti elementi dissuasori della sosta e ove la distanza di questi dai fabbricati loro contrapposti sia uguale o maggiore a mt. 5.00 potranno essere consentite occupazioni senza la delimitazione fisica prevista al punto 4.1 Le aree dovranno sempre insistere ad almeno mt. 1.20 dal cordolo e comunque ad almeno mt. 0.50 dai suddetti elementi, per consentirne la manutenzione.

6.2 Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni contrapposte sempreché la somma delle due larghezze non superi la metà di quella del marciapiede la cui sezione dovrà essere tale da garantire fra le due aree un corridoio pedonale di almeno mt. 1,50, aumentabile in relazione all'intensità dei flussi pedonali.

Scheda n° 2

## **TENDE SOLARI**

### **Art. 1 Definizione**

1.1 Teli in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo.

### **Art. 2 Finalità**

2.1 Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

### **Art. 3 Divieti**

3.1 Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

### **Art. 4 Occupazione**

4.1 L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.

4.2 E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00; le tende non avvolgibili non dovranno essere poste in sovrapposizione di facciata.

4.3 Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordatura del marciapiede.

4.4 Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordatura del marciapiede non dovrà essere inferiore a mt. 1,20.

4.5 La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombrasole è di mt. 1,50.

### **Art. 5 Modalità di posa**

5.1 E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici-decorativi.

5.2 Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

5.3 Nelle costruzioni esistenti :

a) ovunque sia possibile le tende per la vetrina singola, siano esse aperte o chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna;

b) ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15) sempre nel rispetto della forma architettonica dell'edificio;

c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse non solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione;

d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

5.4 Negli edifici vincolati le tende potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona, salvo quanto disposto dagli artt. 5.2 e 5.2.1 delle disposizioni generali contenute nel presente disciplinare.

#### **Art. 6 Dimensioni**

6.1 L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

6.2 Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50

#### **Art. 7 Pubblicità**

7.1 E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome dell'esercizio o altro sulle mantovane; nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

#### **Art. 8 Temporaneità**

8.1 Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.

#### **Art. 9 Forma materiali e colori**

9.1 Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.

9.2 Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.

9.3 Nel Centro Storico dovranno venir utilizzati i seguenti colori tradizionali:

- la gamma dei colori bianchi (RAL 9010 Bianco Puro, RAL 9001 Bianco Crema, RAL 1015 Avorio Chiaro)

- la gamma dei colori grigi (RAL 7035 Grigio Luce).

Le tende potranno essere tinta unita o rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale.

9.4 In presenza di irradiator di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).



Scheda n° 3

## TENDE OMBRASOLE

### Art. 1 Definizione

1.1 Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo.

### Art. 2 Divieti

2.1 Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

### Art. 3 Occupazione

3.1 L'occupazione può essere realizzata rasente ai muri o a bordo di marciapiede, in ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 1,50.

3.2 Le collocazioni possono essere:

a) Occupazioni rasente ai muri

Disciplinata dalle disposizioni generali;

b) Occupazioni a bordo dei marciapiedi

E' valido l'art. 2.2.2 della scheda relativa ai tavoli e sedie. Non sono concessi collegamenti con il retrostante esercizio quali tende a pensilina, percorsi con fioriere o altro che possa esser d'intralcio al passaggio pedonale.

c) Occupazioni in marciapiedi porticati

In assenza di una normativa d'area le occupazioni poste sotto i portici saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

d) Occupazioni su marciapiedi alberati

La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

e) Occupazioni nei parchi e su giardini

L'occupazione deve essere posta ad una distanza minima di mt. 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.

3.3 La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombroso è di mt. 1,50.

### Art. 4 Dimensioni

4.1 Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 – minimo mt. 2,20

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana : min. mt. 2,00

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.

4.2 Per tende a ridosso di facciata valgono le prescrizioni relative alle tende solari.

### Art. 5 Indicazioni particolari

5.1 Le tende ombroso non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste a bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, sono vietate tutte le chiusure frontali e laterali.

5.2 In aderenza di facciata, o dove non vi sia connessione con il traffico automobilistico, possono essere concessi elementi decorativi e protettivi verticali, a condizione che non siano di chiusura delle superfici perimetrali.

#### **Art. 6 Sicurezza**

6.1 Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

#### **Art. 7 Forma materiali e colori**

7.1 Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale le strutture dovranno essere costituite da:

a) sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati. Nei Centri storici color grigio antracite.

b) tessuto: tela, tessuto acrilico, pvc;

c) colori: nel centro storico si limiterà alle tonalità tradizionali quali:

- la gamma dei colori bianchi (RAL 9010 Bianco Puro, RAL 9001 Bianco Crema, RAL 1015 Avorio Chiaro)

- la gamma dei grigi (RAL 7035 Grigio Luce);

tinta unita, o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori.

Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione Comunale.

7.2 In presenza di irradiator di calore le tende ombraole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

#### **Art. 8 Richiesta di concessione**

8.1 Le tende ombraole con lunghezza superiore a m. 6.00 saranno verificate dall'Ufficio comunale competente.

Più tende accostate per una lunghezza superiore a m. 6.00 saranno considerate come un corpo unico, ai fini della verifica dell'impatto estetico.



Scheda n° 4  
**PERGOLATI**

**Art. 1 Definizione**

**1.1** Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

**Art. 2 Divieti**

**2.1** E' vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.

**Art. 3 Forma materiali e colori**

**3.1** Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno o metalli smaltati.

**Art. 4 Manutenzione**

**4.1** Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

Scheda n° 5  
**OMBRELLONI**

**Art. 1 Definizione**

1.1 Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

**Art. 2 Occupazione**

2.1 La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

**Art. 3 Pubblicità**

3.1 Sono ammesse scritte pubblicitarie aventi le caratteristiche proprie dell'insegna dell'attività, previa autorizzazione del competente Settore, nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

**Art. 4 Sicurezza**

4.1 Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti.  
Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

**Art. 5 Rimozioni e sanzioni**

5.1 Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

**Art. 6 Forma materiali e colori**

6.1 Nel centro storico si adotterà una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o metallo grigio antracite con telo chiaro nei colori previsti dall'art. 7, punto c, della scheda 3, in doppio cotone impermeabilizzato.

Scheda n° 6

## **FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE**

### **Art. 1 Definizione**

**1.1** Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

### **Art. 2 Finalità**

**2.1** Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

**2.2** Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

### **Art. 3 Tipologie previste**

**3.1** Manufatti adottabili:

- fioriere
- recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

**3.2** La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, eventualmente diversi tra loro. Possono essere adottate al massimo due tipologie diverse. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

### **Art. 4 Occupazione**

**4.1** La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

**4.2** Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) i manufatti non devono debordare dall'area in concessione;
- b) per l'occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,50, può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
- c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area, secondo i criteri dell'art. 13, commi 1 e 2 delle disposizioni generali.
- d) per consentire una maggiore trasparenza le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera;

**4.3** Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.

## **Art. 5 Centro storico**

**5.1** In centro storico, nelle aree pedonali recentemente riqualificate e/o di maggior prestigio per la città, tali elementi di delimitazione possono essere introdotti in misura minima. In particolare nelle isole pedonali i paraventi possono essere concessi esclusivamente alle testate e agli angoli delle occupazioni; le fioriere dovranno essere poste solo ai vertici dell'area in concessione.

## **Art. 6 Dimensioni**

**6.1.1** Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

**6.1.2** Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.

**6.2** Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

**6.3** Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.

**6.4** I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1.50.

**6.5** Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,00

## **Art. 7 Pubblicità**

**7.1** Le fioriere ad uso privato non possono avere scritte pubblicitarie (salvo in caso particolare con specifiche autorizzazioni).

**7.2** I paraventi possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto;

**7.3** Gli altri tipi di recinzione non possono riportare alcun tipo di pubblicità.

## **Art. 8 Manutenzione**

**8.1** I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano :

Lauro , Pittosforo, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere, Ligistrum, Berberis, Spirae, Pyracantha, Budleia, Weigella, Forsythia, Crataegus .

## **Art. 9 Rimozione e sanzioni**

**9.1** Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale procederà a norma di legge.

## **Art. 10 Forma materiali e colori**

**10.1** L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.

**10.2** In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

**10.3** Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 60% della superficie complessiva).

## **Art. 11 Sicurezza**

**11.1** Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

**11.2** I vetri dovranno essere antisfondamento.

Scheda n° 7

## **PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI**

### **Art. 1 Definizione di Pavimentazione**

**1.1** Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo

**1.2** Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

**1.2.1** Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.

**1.2.2** Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

### **Art. 2 Divieti**

**2.1** Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.

**2.2** Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.

**2.3** E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

### **Art. 3 Occupazione**

**3.1** Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

### **Art. 4 Indicazioni particolari**

**4.1** La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

### **Art. 5 Sicurezza**

**5.1** Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

**5.2** Le pavimentazioni devono essere opportunamente delimitate.

**5.3** Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi o fioriere, in modo da non costituire pericolo alla circolazione.



Scheda n° 8

## **DEHORS STAGIONALI E CONTROVENTATURE**

### **Art. 1 Definizione di Pavimentazione**

**1.1** Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza non superiore a mt. 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi. In ogni caso è vietata la chiusura completa della struttura.

### **Art. 2 Divieti**

**2.1** E' vietata ogni infissione al suolo.

### **Art. 3 Occupazione**

**3.1** Tali installazioni sono consentite solo in aderenza ad un edificio, nello spazio di pertinenza ad un esercizio di somministrazione di cibo e bevande. In ogni caso non devono mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 1,50.

Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato sulla base del parere espresso da Polizia Locale.

**3.2** La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.

### **Art. 4 Dimensioni**

**4.1** L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,20, ne' superiore a mt. 2,50. La linea di colmo coincide con la parte immediatamente superiore delle vetrine. L'inserimento su vetrine ad arco o di forma particolare sarà valutato caso per caso.

### **Art. 5 Indicazioni**

**5.1** L'Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriori indicazioni estetiche e funzionali, attraverso l'adozione di piani d'arredo per ambiti urbani specifici.

### **Art. 6 Pubblicità**

**6.1** E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.

**6.2** Nel centro storico sarà consentita la vetrofania sul lato d'accesso.

### **Art. 7 Sicurezza**

## **Art. 6 Sicurezza**

**6.1** Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Scheda n° 9

## **GAZEBI AD USO SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E VIVANDE**

### **Art. 1 Definizione**

**1.1** Struttura aperta ai lati, costituita da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata.

### **Art. 2 Divieti**

**2.1** Sono vietati i gazebi ad uso somministrazione cibi e vivande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate (salvo particolari prescrizioni di zona).

### **Art. 3 Occupazione**

**3.1** I gazebi possono essere concessi in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità.

### **Art. 4 Dimensioni**

**4.1** Altezza non inferiore a mt. 2,20.

### **Art. 5 Forma materiali e colori**

**5.1** Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno e metalli smaltati.

Nel centro storico dovranno essere utilizzati i seguenti colori: la gamma dei colori bianchi (RAL 9010 Bianco Puro, RAL 9001 Bianco Crema, RAL 1015 Avorio Chiaro) e dei grigi (RAL 7035 Grigio Luce). Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale. La struttura dovrà essere di colore grigio antracite.

### **Art. 6 Autorizzazioni**

**6.1** Le richieste saranno sottoposte al parere del Settore lavori Pubblici e/o Settore Parchi e Giardini.

**7.1** Nel caso di copertura a vetri, questi dovranno avere una stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri verticali dovranno esser antisfondamento.

#### **Art. 8 Temporanità**

**8.1** I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.

#### **Art. 9 Impianti del sottosuolo**

**9.1** E' obbligatoria la verifica e l'approvazione degli Enti erogatori dei servizi del sottosuolo (U.O. Lavori Pubblici). In ogni caso è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.

#### **Art. 10 Forma**

**10.1** Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande a falda inclinata o a padiglione.

**10.2** La struttura deve essere il più possibile trasparente.

**10.3** Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che siano ben circostanziati sia nella forma che nell'ambientazione.

#### **Art. 11 Materiali e colori**

**11.1** Nel centro storico e nelle aree di interesse ambientale: i montanti metallici devono essere a sezione contenuta di color grigio antracite; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo).

Nei parchi e nei giardini sono autorizzate solo strutture in legno;

**11.2** Nel Centro Storico per gli elementi di copertura o laterali in tessuto o similari dovranno essere utilizzati i seguenti colori tradizionali:

- la gamma dei colori bianchi (RAL 9010 Bianco Puro, RAL 9001 Bianco Crema, RAL 1015 Avorio Chiaro)

- la gamma dei colori grigi (RAL 7035 Grigio Luce).

Materiali e/o colori particolari potranno essere richiesti su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale.